

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "N. TARTAGLIA-M. OLIVIERI"



CODICE MINISTERIALE: BSIS036008 – CODICE FISCALE 98169720178
Sede, Presidenza e Amministrazione: Via G. Oberdan, 12/e – 25128 BRESCIA
Tel. 030/305892 – 030/305893 – 030/3384911 – Fax: 030/381697
E-mail: bsis036008@istruzione.it - PEC: bsis036008@pec.istruzione.it



LA VALUTAZIONE FINALE in regime DAD (A.S. 19-20)

La legge 24 del 27/04/20 (conversione del DL 18/2020) conferma che la valutazione degli apprendimenti , periodica e finale , oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o a distanza a seguito emergenza COVID 19, per l'a.s 19-20, produce gli stessi delle attività previste per le istituzioni del II ciclo dall'art. 4 del Regolamento valutazione (DPR 122/2009) e del D.GIs 62/2017

L'OM sulla valutazione a.s. 19-20 conferma in sostanza i principi previsti dal D.Lgs. 62/2017 :

- la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento in relazione alle attività effettivamente svolte
- ha finalità formativa , concorre al miglioramento degli apprendimenti, documenta lo sviluppo dell'identità, promuove l'autovalutazione in relazione alle conoscenze, abilità e competenze

La valutazione adottata nel corrente a.s. , connessa allo stato di emergenza per le condizioni epidemiologiche generali , costituisce una situazione eccezionale ed emergenziale non trasferibile al momento in cui si potrà tornare alla didattica in presenza

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

I criteri previsti per la valutazione del comportamento previsti dal PTOF di seguito indicati sono estesi anche alle attività didattiche a distanza per la cui osservazione docenti terranno conto del vigente Regolamento di istituto e della Netiquette per la didattica a distanza di cui al documento Quadro di riferimento per la Didattica a distanza e qui riportata:

- A. Posizionarsi in una stanza da soli (se possibile) senza rumori per avere adeguata concentrazione.
- B. preparare il materiale necessario per prendere appunti prima della videolezione
- C. Seguire le video lezioni da soli (non saranno presenti genitori, fratelli o studenti di altre classi)
- D. Utilizzare le cuffie in modo da garantire che l'audio sia captato solo dallo studente
- E. Tenere il microfono spento e accenderlo quando il docente ne dà indicazione
- F. Mantenere attivata la telecamera per rendersi visibili al docente
- G. Non ostacolare i compagni nei loro interventi
- H. Non mangiare e tenere un comportamento corretto e decoroso
- I. Non fotografare monitor né registrare audio, non diffondere in rete né a singole persone

Il voto di comportamento viene attribuito dall'intero Consiglio di classe riunito per gli scrutini in base ai seguenti criteri:

- frequenza e puntualità;
- rispetto del Regolamento d'Istituto;
- partecipazione attiva alle lezioni;
- collaborazione con insegnanti e compagni;
- rispetto degli impegniscolastici
- comportamento durante i percorsi di alternanza scuola/lavoro .

Il voto in comportamento concorre alla valutazione complessiva dello studente

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI

La scelta del voto viene definita in base alla presenza di almeno 4 dei descrittori previsti

10	<ul style="list-style-type: none">– Vivo interesse e partecipazione costruttiva a tutte le attività organizzate dalla scuola– Regolare ed approfondito svolgimento dei compiti assegnati e rispetto delle consegne– Comportamento collaborativo e rispettoso nei confronti di docenti, compagni, operatori coinvolti nelle attività organizzate della scuola e ruolo propositivo all'interno del gruppo– Scrupoloso rispetto delle regole di convivenza civile– Scrupoloso rispetto del Regolamento d'Istituto
-----------	--

9	<ul style="list-style-type: none"> - Interesse e partecipazione a tutte le attività organizzate dalla scuola - Regolare e preciso svolgimento dei compiti assegnati e rispetto delle consegne - Comportamento rispettoso nei confronti di docenti, compagni, operatori coinvolti nelle attività organizzate dalla scuola e ruolo positivo nel gruppo - Rispetto delle norme di convivenza civile - Rispetto del Regolamento d'Istituto
8	<ul style="list-style-type: none"> - Partecipazione discreta alle attività organizzate dalla scuola - Regolare svolgimento dei compiti assegnati - Comportamento rispettoso nei confronti di docenti, compagni, operatori coinvolti nelle attività organizzate dalla scuola, ma poco collaborativo - Osservazione delle norme di convivenza civile - Rispetto del Regolamento d'Istituto
7	<ul style="list-style-type: none"> - Interesse superficiale e partecipazione discontinua alle attività - Svolgimento non sempre puntuale dei compiti assegnati - Comportamento sostanzialmente corretto nei confronti di docenti e compagni, operatori coinvolti nelle attività organizzate dalla scuola - Scarso rispetto delle norme di convivenza civile - Episodi di mancata applicazione del Regolamento d'Istituto (non necessariamente sanzionate con la sospensione delle lezioni secondo il DPR 235 del 2007 art.4–commi 8-9-9bis)
6	<ul style="list-style-type: none"> - Interesse e partecipazione limitati, disturbo delle attività organizzate dalla scuola - Saltuario svolgimento dei compiti assegnati - Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti, compagni, operatori coinvolti nelle attività organizzate dalla scuola - Inosservanza delle norme di convivenza civile - Mancato rispetto del Regolamento d'Istituto (comportamenti sanzionati con la sospensione delle lezioni secondo il DPR 235 del 2007 art.4–commi 8-9-9bis) - Interruzione dell'attività di alternanza scuola/lavoro su segnalazione del titolare aziendale
5	<p>Il voto comporta la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo, in seguito a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto del Regolamento d'Istituto relativamente a reiterati comportamenti che violino la dignità e il rispetto per la persona umana oppure tali da determinare seria apprensione a livello sociale e comportamenti per i quali non si ritengano esperibili interventi per un reinserimento dello studente nella comunità (si veda DPR 235 del 2007 art.4-commi 9bis e 9ter)

Il DM 16/01/2009 prevede espressamente che *“la valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché i regolamenti di istituto prevedano l'irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto).”*

DPR 235 del 2007 :

9-L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

LA VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE

(Dal PTOF)

Con riferimento al D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni" oggetto della valutazione degli alunni sono il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni tenendo conto di vari fattori quali:

- i livelli di partenza e gli obiettivi di apprendimento;
- il percorso formativo nel suo complesso;
- il comportamento scolastico e la partecipazione;
- il comportamento nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

La valutazione è un processo che accompagna gli studenti per l'intero percorso formativo, contribuendo a:

- migliorare la qualità di conoscenze, abilità e competenze;
- sviluppare la responsabilizzazione degli studenti rispetto ai traguardi prefissati e l'attivazione di processi di autovalutazione;
- garantire la qualità del percorso formativo in coerenza con gli obiettivi specifici previsti per ciascun anno dell'indirizzo di studi seguito.

Particolare attenzione è posta alla valutazione degli studenti del biennio, per i quali la valutazione è utilizzata nella sua dimensione prevalentemente orientativa, finalizzata a valorizzare le risorse personali, ogni progresso degli studenti e, in particolare, a favorire la individuazione delle difficoltà e delle strategie per il loro recupero o per una tempestiva azione di ri-orientamento se ritenuta necessaria dai docenti del CdC. La valutazione degli studenti del triennio considera maggiormente gli aspetti fondamentali e qualificanti dei saperi e la qualità delle competenze collegate a detti saperi, la capacità di sintesi e di rielaborazione personale

CRITERI

Tenuto conto della validità della valutazione ai sensi della L. 24 del 27/04/20, si applicano i criteri generali per la valutazione disciplinare previsti dal PTOF integrati dai criteri previsti per l'attività didattica svolta a distanza di cui al documento Quadro di riferimento per la Didattica a distanza

Detti criteri consentono di rilevare con un voto sintetico il livello di acquisizione di conoscenze, abilità e competenze

Quadro di sintesi :

IMPEGNO E MOTIVAZIONE ALLO STUDIO IMPEGNO DIMOSTRATO DURANTE LE VIDEO LEZIONI IMPEGNO DIMOSTRATO NELLE ATTIVITÀ SINCRONE E ASINCRONE PARTECIPAZIONE ALLE VIDEOLEZIONI Lavoro svolto a casa/ scuola / nelle videolezioni , approfondimento, partecipazione	
descrittori	Livello / voto
L'allievo non svolge il lavoro previsto e non partecipa al dialogo educativo sia in presenza che a distanza	1 - 2 Assolutamente insufficiente
L'allievo; solo occasionalmente partecipa al dialogo didattico anche delle attività A DISTANZA ; la partecipazione alle videolezioni è molto scarsa	3 - 4 Gravemente insufficiente
L'allievo; a volte si distrae in classe e partecipa alle videolezioni saltuariamente	5 Insufficiente
L'allievo solitamente risponde positivamente agli stimoli anche nelle attività a distanza, anche se partecipa saltuariamente alle videolezioni	6 Sufficiente
L'allievo è attento e partecipa in classe, nelle videolezioni e nelle attività di classroom ;	7 Discreto
L'allievo; si impegna attivamente al dialogo didattico sia nelle attività in presenza che a distanza; partecipa in modo costante alle videolezioni	8 Buono
L'allievo è attivo; è sempre propositivo ed interessato, impegnandosi sia nelle attività in presenza che a distanza ; partecipa in modo costante alle videolezioni	9 - 10 Ottimo - eccellente

AUTONOMIA DI LAVORO ESECUZIONE DEI LAVORI ASSEGNATI RISPETTO DEI TEMPI DI CONSEGNA <i>(capacità di individuare le proprie difficoltà e di organizzare il lavoro per superarle , responsabilità nello svolgimento del lavoro/consegne in autonomia nel periodo della DAD)</i>	
L'allievo non è consapevole delle proprie difficoltà e non sa organizzare il lavoro per superarle; non esegue le consegne	1 - 2 Assolutamente insufficiente
L'allievo è limitatamente consapevole delle proprie difficoltà e quindi non è in grado di organizzare il lavoro per superarle; non esegue le consegne	3 - 4 Gravemente insufficiente
L'allievo è solo parzialmente consapevole delle proprie difficoltà e non sempre sa organizzare il lavoro per superarle; l'esecuzione delle consegne è scarsa e spesso in ritardo	5 Insufficiente
L'allievo ha sufficiente consapevolezza delle proprie difficoltà e generalmente si organizza per superarle; svolge le consegne non sempre adeguatamente e nel rispetto dei tempi	6 Sufficiente
L'allievo non ha difficoltà ad elaborare in modo autonomo le proprie conoscenze e ad organizzarle efficacemente; svolge le consegne in modo adeguato nel rispetto dei tempi	7 Discreto
L'allievo sa effettuare sintesi corrette e rielabora in modo personale le conoscenze acquisite svolgendo le consegne in modo adeguato nel rispetto puntuale dei tempi	8 Buono
L'allievo è in grado di padroneggiare con sicurezza le proprie conoscenze, di effettuare sintesi corrette ed approfondite e di organizzare il proprio lavoro in modo sempre proficuo e responsabile rispettando puntualmente i tempi di consegna	9 - 10 Ottimo - eccellente

ACQUISIZIONE DEI CONTENUTI SPECIFICI <i>(a esito delle singole prove svolte nonché dalle osservazioni sistematiche raccolte e registrate in DAD)</i>	
L'allievo non ha acquisito alcun elemento fondamentale della disciplina	1 - 2 Assolutamente insufficiente
L'allievo ha acquisito solo in piccola parte gli elementi fondamentali della disciplina	3 - 4 Gravemente insufficiente
L'allievo ha acquisito alcuni degli elementi fondamentali della disciplina ma non sempre è in grado di applicarli efficacemente	5 Insufficiente
L'allievo ha acquisito i contenuti minimi delle discipline	6 Sufficiente
L'allievo ha acquisito conoscenze discrete che gli consentono di svolgere ogni prova in modo soddisfacente.	7 Discreto
L'allievo possiede conoscenze complete che gli permettono di eseguire verifiche sempre corrette	8 Buono
L'allievo possiede conoscenze ampie approfondite ed articolate che sa sempre collegare e rielaborare criticamente	9 - 10 Ottimo - eccellente

I docenti per ciascuna disciplina procederanno, in base ai criteri sopraindicati, con la traduzione in un unico voto sommativo complessivo, utilizzando la scala di valutazione in decimi, tenendo conto degli elementi di valutazione derivanti dalle valutazioni formative adeguatamente documentati nel **registro elettronico** , ancorchè derivanti dalle attività svolte a distanza e **registrate in classroom** o in **annotazioni del RE**.

Terranno altresì conto di riscontri numerici derivanti da eventuali valutazioni sommative in itinere acquisite attraverso le prove di verifica (scritte orali pratiche) effettuate , la cui valutazione è stata determinata **sulla base delle tabelle di valutazione definite dai singoli dipartimenti e pubblicate** nell'ambito delle relative programmazioni

SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI FINALI 19-20

Gli scrutini verranno condotti nel rispetto delle OM sulla valutazione e esami di stato (Registro Decreti n. 10 e 11 del 16-05-2020) che prevede disposizioni in deroga rispetto a quanto previsto dal DPR n. 122/ 2009 e dal D.lgs. n. 62/2017 in considerazione della particolare situazione che si è determinata a causa dell'emergenza epidemiologica.

In coerenza con il dispositivo normativo sulla valutazione si procederà, in occasione degli scrutini previsti a giugno 2020 a condurre la valutazione con buon senso ed equilibrio tenendo conto delle gravi difficoltà con le quali gli studenti hanno dovuto misurarsi in questa difficile contingenza. Sarà necessario tenere conto e verbalizzare opportunamente:

- Situazioni individuali degli studenti che possono aver reso difficoltosa la partecipazione alle attività didattiche (malattie e lutti in famiglia, difficoltà tecnologiche e di connettività, particolare sensibilità individuale, difficoltà logistiche legate ad allontanamento dal proprio contesto abitativo, ecc...)
- Situazioni legate alla classe in relazione ad assenze di docenti, a difficoltà di erogazione della DAD subite per effetto di condizioni particolari verificatesi.

A. Scrutini di ammissione all'esame di Stato per studenti delle classi quinte

- Tutti gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso sono ammessi all'esame di Stato in qualità di candidati interni
- Si prescinde dall'accertamento dei requisiti prescritti dall'art. 13, c. 2 del D.lgs. n. 62/2017
- Non sono ammessi all'esame gli studenti che non hanno frequentato l'ultimo anno di corso

art. 3, c. 1: OM Esami di Stato

"Ai sensi dell'articolo 1, comma 6 del Decreto legge sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni:

a) ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del Decreto legislativo, gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 2 del medesimo Decreto legislativo. L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato".

Art. 3, c. 2 OM Esami di Stato

"In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe. Ai sensi dell'articolo 37, comma 3 del Testo Unico, in caso di parità nell'esito di una votazione, prevale il voto del presidente. L'esito della valutazione è reso pubblico, riportando all'albo dell'istituto sede d'esame il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico dell'ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura "ammesso". Per tutti gli studenti esaminati in sede di scrutinio finale, i voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento, nonché i punteggi del credito sono riportati nelle pagelle e nel registro dei voti. In particolare, i voti per i candidati di cui al comma 1, lettere c) sub i. e sub ii. sono inseriti in apposito distinto elenco allegato al registro generale dei voti della classe alla quale essi sono stati assegnati".

Art. 10, c. 2 OM Esami di Stato:

"Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all'attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all'allegato A alla presente ordinanza"

- In sede di scrutinio il Consiglio di classe assegna i voti nelle discipline e in comportamento e attribuisce il credito scolastico del quinto anno procedendo altresì alla rideterminazione del credito del 3 e 4 anno alla luce delle tabelle di conversione del credito di seguito riportate
- L'esito della valutazione è pubblicato all'albo dell'istituto
- Il credito scolastico per gli studenti delle classi quinte è riconvertito e attribuito secondo la tabella di cui allegato A dell'OM sugli esami di Stato.
- In assenza di elementi di valutazione per una o più discipline, il CdC attribuisce una valutazione non sufficiente (da definire a cura dello stesso consiglio avendo cura di applicare per quanto possibile i criteri di valutazione adottati) e il credito conseguente secondo la media

Allegato A OM sugli Esami

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza

Credito conseguito	Credito convertito ai sensi dell'allegato A D.Lgs. 62/2017	Nuovo credito attribuito per la classe terza
3	7	11
4	8	12
5	9	14
6	10	15
7	11	17
8	12	18

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta

Credito conseguito	Nuovo credito attribuito per la classe quarta
8	12
9	14
10	15
11	17
12	18
13	20

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all'Esame di Stato

Media dei voti	Fasce di credito classe quinta
$M < 5$	9-10
$5 \leq M < 6$	11-12
$M = 6$	13-14
$6 < M \leq 7$	15-16
$7 < M \leq 8$	17-18
$8 < M \leq 9$	19-20
$9 < M \leq 10$	21-22

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di ammissione all'Esame di Stato

Media dei voti	Fasce di credito classe terza	Fasce di credito classe quarta
$M < 6$	---	---
$M = 6$	11-12	12-13
$6 < M \leq 7$	13-14	14-15
$7 < M \leq 8$	15-16	16-17
$8 < M \leq 9$	16-17	18-19
$9 < M \leq 10$	17-18	19-20

B- Scrutini nelle classi non terminali

- Tutti gli studenti sono ammessi alla classe successiva (a prescindere dalle valutazioni conseguite e/o dal superamento del 25% di monte ore di assenze)
- Sono valutati gli apprendimenti in relazione all'attività effettivamente svolta
- Non sono previste sospensioni del giudizio né accertamenti formali del recupero di carenze prima dello scrutinio finale 20-21 (salvo le prove di recupero che saranno stabilite)

Art. 4, c. 2 OM sulla valutazione

"Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l'intera scala di valutazione in decimi."

Art. 4, c. 3 OM sulla valutazione

"Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 6, e all'articolo 14, comma 7 del Regolamento".

Voti e Crediti

- Nel verbale dello scrutinio sono riportate le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline
- I voti sono espressi in decimi utilizzando l'intera scala docimologica e sono riportati nel documento di valutazione anche i voti inferiori a 6
- Restano valide le tabelle di attribuzione del credito D.Lgs. 62/2017 art. 15 c.2
- In caso di media inferiore a 6 il credito scolastico assegnato negli scrutini del terzo e quarto anno è 6 e potrà essere integrato nello scrutinio finale dell'a.s. 2020-2021
- Anche in caso di media superiore a 6 credito scolastico assegnato negli scrutini del successivo a.s. potrà essere integrato nello scrutinio finale dell'a.s. 2020-2021
- Non essendo specificato come attribuire il credito in assenza di elementi di valutazione di una o più discipline , per le stesse viene indicata a cura del CdC una valutazione numerica di non sufficienza (avendo cura di applicare per quanto possibile i criteri di valutazione adottati) e il credito conseguente (per le classi del II biennio) secondo la media

Art. 4, c. 4: OM sulla valutazione

"Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale. Per l'attribuzione del credito restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo. Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all'allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell'anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, comma 1. La medesima possibilità di integrazione è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore e sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti".

Non ammissione alla classe successiva

- La non ammissione dello studente all'anno successivo potrà avvenire in presenza delle seguenti condizioni:
 - Totale assenza di elementi di valutazione relativi all'alunno
 - Mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche già perduranti nel primo periodo didattico e verbalizzate
 - Non imputabilità della sporadica frequenza a problemi di connettività di rete o a indisponibilità di apparecchiature tecnologiche
 - Unanimità dei consensi da parte del consiglio di classe
- Sono mantenuti validi i provvedimenti disciplinari che comportano l'esclusione dagli scrutini

Art. 4, c. 6 OM sulla valutazione

"Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva."

Art. 4, c. 7 OM sulla valutazione

"Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti"

Recupero attività non svolta

Ciascun Consiglio di classe procederà ove necessario alla redazione del seguente documento in conformità con quanto previsto dall'OM sulla valutazione:

- **Piano di Integrazione degli Apprendimenti** in cui il Consiglio di classe precisa per ciascuna disciplina i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento che non sono stati affrontati e che necessitano di approfondimento
- Il piano viene trasmesso al CDC del successivo a.s. e/o alle scuole di destinazione degli alunni in caso di trasferimento

Art. 6, c.2 OM sulla valutazione

"I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti."

Art 6, c. 4. *"Le attività di cui al comma 3 integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l'intera durata dell'anno scolastico 2020/2021"*

Recupero apprendimenti non raggiunti (carenze)

Ciascun Consiglio di classe procederà ove necessario alla redazione del seguente documento in conformità con quanto previsto dall'OM sulla valutazione:

- **Piano di Apprendimento Individualizzato** per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di insufficienze ovvero di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati: contiene per ciascuna

disciplina l'indicazione degli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare e le strategie da mettere in atto per il conseguimento.

- Gli obiettivi di apprendimento sono correlati alle programmazioni disciplinari rimodulate
- Il Piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale e trasmesso in caso di passaggio ad altra scuola
- Il recupero delle attività non svolte e delle carenze di ciascun alunno costituiscono attività ordinaria e decorrono dal 1° settembre
- Le attività didattiche di integrazione degli apprendimenti, sia della classe che individuali, sono realizzate attraverso l'organico dell'autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali

Art. 6, c.1 OM sulla valutazione

“Per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi o di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale”

Art. 6, c.3 OM sulla valutazione

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto legge, le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020.

Art 6, c. 4. *“Le attività di cui al comma 3 integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l'intera durata dell'anno scolastico 2020/2021”*

Art. 6, c. 5 *“Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento sull'autonomia le attività didattiche di cui al presente articolo sono realizzate attraverso l'organico dell'autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali*

Tempi e modalità di attuazione dei Piani di Integrazione degli Apprendimenti e dei Piani di Apprendimento Individualizzati

Il perdurare della situazione di incertezza epidemiologica rende difficile ipotizzare le modalità organizzative delle attività di recupero che l'ordinanza in materia di valutazione prevede come parte ordinaria della didattica che si sviluppa dal 1 settembre 2020 e si può estendere all'intero a.s. 2020-2021.

(Schema piano di Integrazione degli apprendimenti)

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

art. 2-6 OM Valutazione 19-20

Della classe e sezione	
Coordinatore di classe	
Cdc individua per ciascuna disciplina i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento da conseguire attraverso il PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI Il piano viene trasmesso al CdC il successivo a.s. e/o alle scuole di destinazione degli alunni in caso di trasferimento.	

SCHEMA - DA COMPILARE A CURA DEI DOCENTI DEL CDC rispetto alla PROGETTAZIONE di inizio anno			
NUCLEI FONDAMENTALI E/O OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO NON AFFRONTATI			
Docente	Disciplina	nuclei fondamentali e obiettivi di apprendimento non affrontati	nuclei fondamentali e obiettivi di apprendimento che necessitano di approfondimento

(Schema di Piano di apprendimenti Individualizzato)

PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO
art. 4, c. 5 – art. 6, c. 1 OM Valutazione a.s. 19-20

Il piano di apprendimento individualizzato è predisposto dal CdC per ciascun alunno che non consegue livelli di apprendimento sufficienti. Indica gli **obiettivi di apprendimento** da conseguire e le **strategie** per il raggiungimento. Il piano individualizzato è allegato al documento di valutazione e trasmesso in caso di passaggio ad altra scuola

Alunno

Classe e sezione .S. 19-20

AMMESSO ALLA CLASSE in presenza di votazioni inferiori a 6/10

disciplina	Docente a.s. 19-20	Obiettivi da conseguire	Strategie	Risorse utilizzabili

Credito scolastico

Per le classi non terminali il credito è attribuito secondo la tabella di cui all. A D.Lgs 62/2017 corrispondente alla classe frequentata nell'a.s. 19/20

Qualora nelle classi terze e quarte la media dei voti dello studente sia inferiore a 6 si attribuisce un credito pari a 6 fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale dell'a.s. 2020-2021 all'esito del Piano di Apprendimento Individualizzato.

Media dei voti	Credito classe terza	Credito classe quarta
M<6	--	--
M = 6	7-8	8-9
6 < M ≤ 7	8-9	9-10
7 < M ≤ 8	9-10	10-11
8 < M ≤ 9	10-11	11-12
9 < M ≤ 10	11-12	12-13

Sia per le classi quinte che per le classi non terminali l'attribuzione del punteggio all'interno della fascia di oscillazione individuata in base alla media dei voti si effettua in base ai criteri previsti dal PTOF e di cui alla delibera del CD del 3/12/2019 :

attribuzione del punteggio superiore nell'ambito della fascia individuata quando sono presenti almeno DUE tra i seguenti indicatori, di cui il n. 1 costituisce criterio imprescindibile :

1. frequenza e correttezza nel dialogo educativo;
2. impegno nell'attività curricolare;
3. partecipazione positiva e certificata ad attività integrative dell'offerta formativa gestite dalla Scuola in orario extracurricolare.

(Documento approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 26 maggio 2020)